

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - Deliberazione n. 1255 del 15 luglio 2009 – Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7, art. 43, comma 3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio determinatisi a seguito di sentenze esecutive - Variazione compensativa tra capitoli della medesima UPB. (Con allegati).

PREMESSO

- Che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l'Ordinamento Contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo contabili;
- Che l'art. 47 comma 3, della citata Legge Regionale, così come integrato dall'art. 1 comma 5 lettera a) della Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15 e rettificato dall'art. 31 comma 44 della Legge Regionale 19 gennaio 2007, n.1 (Legge Finanziaria Regionale 2007) stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- Che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- Che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base;
- Che l'art. 22 della Legge Regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Legge Finanziaria Regionale 2008), all'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, dopo il comma 4 ha aggiunto il seguente: "5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta";
- Che il Consiglio Regionale, con la Legge Regionale del 19 gennaio 2009 n. 2 ha, approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n 261 del 23/02/2009 è stato rettificato il bilancio gestionale 2009 approvato con D.G.R. n. 2082 del 31/12/2008;
- Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- Che conformemente alle direttive impartite dalla predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006, ai fini della redazione del presente atto, il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ha proceduto alla ricognizione dei debiti fuori bilancio trasmessi dal Settore contenzioso Civile e Penale della R.C. fino alla data del 10/06/09 raccogliendo i provvedimenti esecutivi comunicati dai Servizi e istruendo le schede di rilevazione di partita debitoria che, tutte allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;

PRESO ATTO CHE

- Alla data del 10/06/09 sono stati trasmessi al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino i seguenti Provvedimenti giudiziari :
 1. Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli, n. 118/08 del 09/06/2008, R.G. n. 22/03, nei confronti di Sila s.r.l., munita di clausola di esecutività in data 12/01/09, acquisita al prot. del Settore in data 12/03/2009.
 2. Sentenza del Tribunale di Avellino n. 448/09 del 23/03/09, rep. 837, nei confronti di Vacca Wanda ed Ernesto Matarazzo, acquisita al prot. del Settore in data 28/04/09;
 3. Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269/08 del 05/04/2008, R.G. n. 56/06, nei confronti di Stingo Raffaele, e successivi atti di precetto: n. 14804 da parte di Stingo Raffaele e n. 14805 da parte dell'avv. Iulicci Antonio, acquisiti al prot. del Settore in data 30/03/09;
 4. Sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 230/05 del 26/04/05 nei confronti di Feniello Raffaele e Caruso Gerardo, notificata il 13/06/2005 e successivo Atto di Precetto, notificati entrambi dall'Ufficiale Giudiziario al Genio Civile di Avellino il 09/01/2009 e acquisiti al protocollo del Settore in data 12/01/09;

5. Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso, n. 306/09 del 22/04/2009, nei confronti della ditta Iuliucci Salvatore, notificata alla Regione Campania il 15/05/2009 e acquisita al protocollo in data 03/06/2009;
- che sono state individuate le seguenti schede di rilevazione della partita debitoria:
1. **partita debitoria n. 01** del 25/05/09 importo lordo € 27.739,77, per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Corte di Appello di Napoli, che ha accolto il ricorso presentato da Sila s.r.l. contro Regione Campania, Comune di Monteforte Irpino e S.p.A. “ Autostrade concessioni e Costruzioni autostrade”, ed ha condannato la Regione Campania in solido con il Comune di Monteforte Irpino in persona del loro legale rappresentante, ad eliminare gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente e al risarcimento del danno quantificato in € 8. 400,00 oltre gli interessi al tasso medio del 3%, dalla data del fatto alla data del soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite e di consulenza tecnica sostenute dalla ricorrente (Allegato 1);
 2. **partita debitoria n.02** del 25/05/09 importo lordo € 24.061,72, per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla decisione del Tribunale di Avellino che ha accolto il ricorso presentato da Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo, per occupazione illegittima del suolo ed ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di € 16.240,59 oltre gli interessi e al danno da lucro cessante e al pagamento delle spese di lite a favore della CTU e dell'avv. Ernesto Matarazzo (Allegato 2);
 3. **partita debitoria n. 03** del 25/05/09, importo lordo € 2.271,07, per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla decisione del Giudice di Pace di Cervinara, che ha accolto il ricorso presentato da Stingo Raffaele contro Regione Campania ed ha condannato la Regione Campania a pagare le spese di giudizio e i danni per le lesioni personali subite dal ricorrente, nell'attraversare una passerella realizzata dal Settore Genio Civile di Avellino, nell'ambito di interventi effettuati per il ripristino del normale deflusso delle acque del torrente Castello, dopo gli eventi meteorologici del 15 e 16 dicembre 1999 nel Comune di Cervinara (Allegato 3);
 4. **partita debitoria n. 04** del 25/05/09, importo lordo € 1.048,47, per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla decisione del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, che ha accolto il ricorso proposto da Caruso Gerardo e Feniello Raffaele, sanzionati entrambi dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, per aver realizzato il primo sul fondo del secondo scavi abusivi, ed ha condannato il Settore a pagare a favore del ricorrente Caruso Gerardo, le spese di lite liquidate in € 500 oltre IVA e accessori come per legge, e il sig. Feniello Raffaele a pagare le spese di lite a favore del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino (Allegato 4);
 5. **partita debitoria n. 05** del 05/06/09, importo lordo € 3.215,46, per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso che, a seguito di ricorso presentato dalla Regione Campania per annullare il decreto ingiuntivo n. 18/08, ha condannato l'opponente a pagare a favore della ditta Iuliucci Salvatore, la somma di € 1.173,89 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria e al pagamento delle spese di giudizio (Allegato 5).

RILEVATO

- che il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino è titolare di posizioni debitorie derivanti da sentenze di condanna per complessivi € 58.336,49;

CONSIDERATO

- che il debito di cui trattasi, deriva da sentenze esecutive, come dettagliato nelle schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente numerate sotto la voce “allegati” dal n. 1 al n. 5, che, unite alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- che per il pagamento delle somme di cui alle sopraelencate sentenze, ammontanti ad € 58.336,49 occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilan-

cio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 ;

- che nel bilancio gestionale 2009 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il cap. 124 della spesa denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7", la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell'A.G.C. 08;
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 18/05/2007 è stato istituito il nuovo capitolo di spesa n. 160 all'interno dell'U.P.B. 6.23.57, denominato "Sistemazione contabile dei debiti fuori bilancio dell'A.G.C. 15 attuata ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7";
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n.1078 del 22/06/2007 la responsabilità gestionale del capitolo 160 è stata attribuita all'A.G.C. 15 e di riflesso estesa a tutti i Settori dell'area;

RITENUTO PERTANTO

- doversi proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al Consiglio Regionale il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di € 58.336,49;
- che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa n. 160 all'interno della U.P.B. 6.23.57 della somma di € 58.336,49, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 dell'A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- doversi demandare al Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino il conseguente atto di impegno della somma di € 58.336,49, da assumersi sul cap. 160, della U.P.B. 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione, agli aventi diritto, al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- che la predetta somma totale di € 58.336,49 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

VISTO

- le n. 5 schede di rilevazione di partita debitoria che, allegate al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che le stesse contengono le dovute attestazioni, previste dalla Delibera di G.R. n. 1731 del 30/10/2006;

VISTO

- l'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 2
- la D.G.R. n.261 del 23/02/2009 di approvazione del bilancio gestionale 2009;
- la D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006;
- la D.G.R. n. 840 del 18 maggio 2007;
- la D.G.R. n. 1078 del 22 giugno 2007;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma di € 58.336,49, trattandosi di posizione debitoria derivante da atti esecutivi di cui alle citate sentenze, ricognite dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, alla data del 10/06/09, così come detta-

gliato nelle n. 05 schede di rilevazione di partite debitorie che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

partita debitoria n. 01 : Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli, n. 118/08 del 09/06/2008. Giudizio Sila s.r.l (Allegato 1)	€ 27.739,77
partita debitoria n. 02 : Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/09 rep. 837 del 23/03/09 giudizio Vacca Wanda ed Ernesto Matarazzo. (Allegato 2)	€ 24.061,72
partita debitoria n. 03 : Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269/08 del 05/04/2008, giudizio Stingo Raffaele. (Allegato 3)	€ 2.271,07
partita debitoria n. 04 : Sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 230/05 del 26/04/05 giudizio Feniello Raffaele e Caruso Gerardo. (Allegato 4)	€ 1.048,47
partita debitoria n. 05 : Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso, n. 978/09 del 22/04/2009, giudizio ditta Iuliucci Salvatore. (Allegato 5)	€ 3.215,46
TOTALE	€ 58.336,49

2. di prendere atto che la somma totale di € 58.336,49 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n.7/2002 una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente ai capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima unità previsionale di base:
 - capitolo di spesa 124 U.P.B. 6.23.57, riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 58.336,49;
 - capitolo di spesa 160 U.P.B. 6.23.57, incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 58.336,49;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino di provvedere al conseguente atto di impegno della somma di € 58.336,49, da assumersi sul cap. 160 U.P.B. 6.23.57, istituito con D.G.R. n.840 del 15 maggio 2007 e denominato "Sistemazione contabile dei debiti fuori bilancio dell'A.G.C. 15 attuata ai sensi dell'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7", subordinandone la liquidazione, agli aventi diritto, al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. di trasmettere la presente deliberazione all'A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria;
6. di trasmettere, altresì, la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio Regionale, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale – al Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;
7. di trasmettere, infine, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania - ai sensi dell'art 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 01 del 25/05//2009

AREA 15 - SETTORE 06 - SERVIZIO 01

Il sottoscritto Aurelio Rossi nella qualità di responsabile del servizio 01 del Settore 06 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore :

1. Sila s.r.l. P.IVA 00116350646 con sede in Monteforte Irpino ;

Oggetto della spesa :

Risarcimento danni e pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nel giudizio promosso dalla Sila s.r.l. con sede in Monteforte Irpino contro Regione Campania, Comune di Monteforte Irpino e S.p.A. " Autostrade concessioni e Costruzioni autostrade";

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza esecutiva.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito di giudizio intrapreso da Sila s.r.l. e contro Regione Campania, Comune di Monteforte Irpino e S.p.A. " Autostrade concessioni e Costruzioni autostrade" innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli, che ha condannato la Regione Campania in solido con il Comune di Monteforte Irpino in persona del loro legale rappresentante ad eliminare gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente e al risarcimento del danno quantificato in € 8. 400,00 oltre gli interessi al tasso medio del 3% dalla data del fatto alla data del soddisfo, nonché alla refusione delle spese di lite e di consulenza tecnica sostenute dalla ricorrente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli, n. 118/08 del 09/06/2008, R.G. n. 22/03, acquisita al protocollo del Settore in data 12/03/2009.

Epoca del fatto settembre 2001

1 risarcimento danni :

Importo lordo	€ 10.500,00
Interessi 3%	€ 2.100,00 (*)

2 spese di lite :

Importo Lordo :	€ 17.239,77
CTU ricorrente	€ 8.936,60
I° CT	€ 6.864,80
II° CT	€ 1.438,37
Di cui :	
IVA 20%	€ 2.600,78
Oneri e Accessori	€ 1.469,36 (*)

Totale importo lordo	€ 27.739,77
-----------------------------	--------------------

(*) gli interessi e/o gli oneri accessori sono stati disposti con sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli n.118/2008 del 09/06/08.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA:

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Esecuzione Sentenza Tribunale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli n.118/2008 del 09/06/08.
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori, che lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabili ai fini del riconoscimento di legittimità, per un totale complessivo di Euro 3.569,36.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente.

chiede

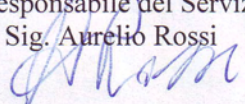
il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€uro 27.739,77.**

Allega la seguente documentazione :

- 1. Sentenza Tribunale delle Acque Pubbliche – Corte di appello di Napoli n.118/2008 del 09/06/08.
- 2. Nota di trasmissione del Settore Geotermia, Difesa Suolo prot. n. 200427 del 12/03/2009.
- 3. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Civile e Penale del 27/02/09.



Il Responsabile del Servizio
Sig. Aurelio Rossi





Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 02 del 25/05/2009

AREA 15 - SETTORE 06 - SERVIZIO 01

Il sottoscritto Aurelio Rossi nella qualità di responsabile del servizio 01 del Settore 06 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore :

1. Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo domiciliati in Avellino alla via circumvallazione n. 46 c/o lo studio dell'Avv. Ernesto Matarazzo che rappresenta e difende;

2. **Oggetto della spesa :**

Risarcimento danni per occupazione illegittima e pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nel giudizio promosso da Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo contro Regione Campania,

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza esecutiva.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito al giudizio per occupazione illegittima intrapreso da Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo innanzi al Tribunale di Avellino, che ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di € 16.240,59 oltre gli interessi, al danno da lucro cessante e al pagamento delle spese di lite e delle spese per la CTU anticipate dalla ricorrente;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/09 rep. 837del 023/03/09, acquisita al protocollo del Settore in data 28/04/2009.

Epoca del fatto giugno 2003

1 risarcimento danni :

Importo lordo		€ 19.253,78
Interessi 3%	€ 373,75 (*)	
Lucro cessante	€ 2.639,44	

2 spese di lite :

Importo Lordo :	(€ 4.557,94 + 250,00 anticipate alla ctu)	€ 4.807,94
IVA 20%	€ 642,99	
Oneri e Accessori	€ 1.492,45 (*)	

Totale importo lordo

€ 24.061,72

(*) gli interessi e/o gli oneri accessori sono stati disposti con sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/09 rep. 837del 23/03/09.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA:

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Esecuzione sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/09 rep. 837 del 23/03/09.
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori, che lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabili ai fini del riconoscimento di legittimità, per un totale complessivo di Euro 1.866,2.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente.

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **Euro 24.061,72.**

Allega la seguente documentazione :

- 1. Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1531/09 rep. 837 del 23/03/09
- 2. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Civile e Penale prot. n.332043 acquisita al protocollo del Settore in data 28/04/2009.

Il Responsabile del Servizio
Sig. Aurelio Rossi





Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 03 del 25/05/2009

AREA 15 - SETTORE 06 - SERVIZIO 01

Il sottoscritto Aurelio Rossi nella qualità di responsabile del servizio 01 del Settore 06 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore :

1. Sig. Stingo Raffaele nato a Cervinara (AV) in data 11/03/1976 ed ivi residente al Vicolo Marro II° traversa C.F: STN RFL 76C 11C 557C.
2. Avv. Antonio Iulicci con studio a Napoli Via A. De Gasperi n. 45; CF : LCC NTN 67M 06A 783I ;

Oggetto della spesa :

Risarcimento danni al sig. Stingo Raffaele rappresentato dall'Avv. Iulicci e pagamento spese di giudizio all'avv. Iulicci Antonio;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza esecutiva e atto di precetto.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito di giudizio intrapreso da Stingo Raffaele contro Regione Campania innanzi al Giudice di Pace di Cervinara, che ha condannato l'Ente a pagare le spese di giudizio e i danni per le lesioni personali subite dal ricorrente, nell'attraversare una passerella realizzata dal Settore Genio Civile di Avellino a seguito di interventi tecnici, effettuati per il ripristino del normale deflusso delle acque del torrente Castello, dopo gli eventi meteorologici del 15 e 16 dicembre 1999 nel Comune di Cervinara (AV).

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269/08 del 05/04/2008, R.G. n. 56/06, munita di clausola di esecutività in data 17/04/2008 e notificata al Settore contenzioso Civile e Penale della R.C. in data 24/04/2008 e successivo Atto di Precetto notificato il 24/11/2008 al Settore Contenzioso Civile e Penale, acquisiti al protocollo del Settore Genio Civile di Avellino in data 30/03/2009;
Epoca del fatto 25/11/2001

1 risarcimento danni al sig. Stingo Raffaele :

Importo Lordo		€ 575,81
---------------	--	----------

I.V.A.	€ 28,72	
--------	---------	--

Interessi	€ 77,17	(*)
-----------	---------	-----

Oneri e accessori	€ 154,91	(*)
-------------------	----------	-----

2 Spese di giudizio all'avv. Iulicci Antonio :

Importo lordo		€ 1.695,26
---------------	--	------------

I.V.A.	€ 264,16	
--------	----------	--

Oneri e accessori	I	€ 631,10 (*)
-------------------	---	--------------

Totale interessi e oneri accessori	€ 863,18	
------------------------------------	----------	--

TOTALE DEBITO		€ 2.271,07
----------------------	--	-------------------

(*) gli interessi e/o gli oneri accessori sono stati disposti con sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269/08 del 05/04/2008 e con atti di precetto n. 14804 del 19/11/2008 e n. 14805 del 21/11/2008.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA:

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Esecuzione Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269/08 del 05/04/2008, e successivi atti di precetto.
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori, che lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabili ai fini del riconoscimento di legittimità, per un totale complessivo di Euro 863,18.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente.

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **Euro 2.271,07**

Allega la seguente documentazione :

- 1. Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara n. 269/08 del 05/04/2008
- 2. Atto di precetto n. 14804 del 19/11/2008;
- 3. Atto di precetto n. 14805 del 21/11/2008;
- 4. Nota del Settore Contenzioso Civile e Penale prot. n. 222695 acquisita al protocollo del Settore in data 30/03/2009.

Il Responsabile del Servizio
Sig. Aurelio Rossi





Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 04 del 25/05/2009

AREA 15 - SETTORE 06 - SERVIZIO 01

Il sottoscritto Aurelio Rossi nella qualità di responsabile del servizio 01 del Settore 06 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore :

1. Caruso Gerardo nato a Caposele (AV) il 03/03/1930, ivi residente alla c.da Pesano CF : CRS GRD 30C 03B 674Y.

Oggetto della spesa :

Pagamento spese di lite sostenute da Caruso Gerardo, per il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi da Feniello Raffaele e Caruso Gerardo, sanzionati entrambi dal Settore provinciale del Genio Civile di Avellino per aver realizzato, il primo sul fondo del secondo scavi abusivi.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza esecutiva e Atto di Precetto.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con Ordinanza 9495 del 10/07/98 il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino intimava ai sig.ri Feniello Raffaele e Caruso Gerardo di pagare la somma di L. 6.737.000 a titolo di sanzione amministrativa, per aver il primo, realizzato sul fondo del secondo scavi abusivi. Il tribunale adito accoglieva il ricorso proposto da Caruso Gerardo e condannava il Settore a pagare a favore del medesimo le spese di lite, che liquida in € 500 oltre IVA e accessori come per legge, e condannava Feniello Raffaele a pagare le spese di lite a favore del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 230/05 notificata il 13/06/2005 e successivo Atto di Precetto notificati entrambi al Genio Civile di Avellino il 09/01/2009, acquisiti al protocollo del Settore in data 12/01/2009 con il n. 19626.

Epoca della prestazione 26/04/2005

Importo lordo	€ 1.048,47
Di cui I.V.A.	€ 163,08
Oneri e accessori	€ 315,39 (*)
Interessi in sentenza	€ 70,00 (*)
Totale interessi e oneri accessori	€ 385,39

TOTALE DEBITO € 1.048,47

(*) gli oneri accessori sono stati disposti con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 230/05 e relativo Atto di Precetto.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA:

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Esecuzione del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 230/05 e relativo Atto di Precetto.
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori, che lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabili ai fini del riconoscimento di legittimità, per un totale complessivo di Euro 385,39.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente.

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **Euro 1.048,47**
Allega la seguente documentazione :

- 1. Sentenza del del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi n. 230/05.
- 2 Atto di Precetto notificato il 09/01/2009.
- 3. nota di trasmissione del Settore Contenzioso Civile e Penale del 07/05/2009

Il Responsabile del Servizio
Sig. Aurelio Rossi





Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 05 del 05/06/2009

AREA 15 - SETTORE 06 - SERVIZIO 01

Il sottoscritto Aurelio Rossi nella qualità di responsabile del servizio 01 del Settore 06 dell'Area 15, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore :

1. ditta Iuliucci Salvatore di Iuliucci Salvatore, con sede in Cervinara (AV) P.I. 00152940649 domiciliata in Atripalda c/da Novesoldi n. 6 c/o lo studio dell'Avv. Francesco De Cicco che la rappresenta e la difende;
2. avv. Francesco De Cicco c/da Novesoldi n. 6 Atripalda (AV) C. F. DCC.FNC.72T.24A.509P

Oggetto della spesa :

Conferma del decreto ingiuntivo n.18/08, a favore della ditta Iuliucci Salvatore di Iuliucci Salvatore, per inottemperanza al contratto d'appalto n. 2762 del 05/06/2001 e per mancato pagamento della rata di SAL, e condanna dell'opponente Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Decreto ingiuntivo e sentenza esecutiva;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito ricorso presentato dalla Regione Campania per annullare il decreto ingiuntivo n. 18/08, innanzi al Giudice di Pace di Cervinara avv. Michele Del Grosso, che ha condannato l'opponente a pagare a favore della ditta Iuliucci Salvatore, la somma di € 1.173,89 oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, e al pagamento delle spese di giudizio;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Decreto Ingiuntivo n. 18/08 del 05/03/08 e Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso, n. 978/09 del 22/04/2009, acquisita al protocollo del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino in data 03/06/2009;

Epoca del fatto 14/10/2004

1 decreto ingiuntivo per fattura non pagata:

Importo lordo	€ 1.714,54
Interessi 3%, e rivalutazione	€ 540,65 (*)

2 spese di lite :

Importo Lordo :	€ 1.500,92
IVA 20%	€ 250,15
Oneri e Accessori	€ 410,77 (*)

Totale importo lordo	€ 3.215,46
-----------------------------	-------------------

(*) gli interessi e/o gli oneri accessori sono stati disposti con Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso, n. 978/09 del 22/04/2009,

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati:

ATTESTA:

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso, n. 978/09 del 22/04/2009,
- b) che sussistono interessi e/o oneri accessori, che lo scrivente, per le motivazioni addotte precedentemente, ritiene giustificabili ai fini del riconoscimento di legittimità, per un totale complessivo di Euro 951,42.
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio sulla scorta di quanto dichiarato dallo scrivente.

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **Euro 3.215,46**

Allega la seguente documentazione :

- 1. Decreto Ingiuntivo n. 18/08 del 05/03/08.
- 2. Sentenza del Giudice di Pace di Cervinara - avv. Michele Del Grosso, n. 978/09 del 22/04/2009;
- 3. Nota di trasmissione del Settore Contenzioso Civile e Penale acquisita al protocollo del Settore in data 03/06/2009.



Il Responsabile del Servizio
Sig. Aurelio Rossi



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione Espropriazioni
Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.0200427 del 09/03/2009 ore 11,11

Dest: Settore prov.le del Genio Civile - Avellino

Fascicolo: 2009.XXXV/1/1.11

Settore prov.le del Genio Civile - Avellino



Area 15 - Settore 06
Settore Provinciale del
Genio Civile di Avellino
Via Roma n. 1
83100 AVELLINO

e, p.c.

Area 04 - 01 Settore
Contenzioso Civile e Penale
Via Marina, 19/C - Pal. Armieri
80133 NAPOLI

Oggetto: Prat. n. 375/03 Avv.ra - Invio copia dell'estratto di Sentenza TRAP 118/08 nei confronti di Sila S.r.l.,

Con riferimento alla pregressa corrispondenza (ns. nota n. 27509 del 20.03.2003) si trasmette, per competenza, la nota n. 158858 del 24.02.2009 del Settore Contenzioso Civile e Penale relativa all'oggetto.

cpv


Il Dirigente del Servizio
Ing. Salvatore Silvestri

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Italo Giulivo

12 MAR. 2009

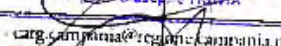
Preso in carico in data

12 MAR. 2009



X

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Geol. Giuseppe Travia





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0158858 del 24/02/2009 ore 10,41

Dest.: Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Fascicolo XXXV/1/1
Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

SETTORE DIFESA SUOLO
VIA A. DE GASPERI
NAPOLI

E.p.c.
SETTORE ENTRATE E SPESE
CENTRO DIREZIONALE TORRE C/5
NAPOLI

cc 375/03

Trasmissione dell'estratto di sentenza resa dal TRAP nei confronti di S.r.l. Sila.

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

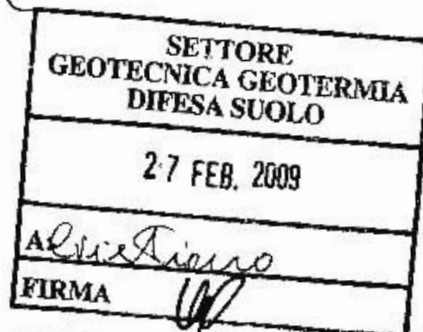
Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente alle esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Andrea Conte

Avv. Alba Di Lascio 0817963645





00-375/03
Av. Di Lorenzo

**TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

- Ufficio di Cancelleria -

Prot. n. 22/03 RGC Uff. TRAP. Napoli, 23/12/08
Risposta a nota del N. Sez. Allegati n.

OGGETTO: Notifica estratto sentenza n.118/08 causa civile n.22/03 tra: Srl Sila C/
Regione Campania+2.

**AL Sig. UFFICIALE GIUDIZIARIO
S E D E**

Si notificchi il presente estratto a:

- 1) Srl SILA, in persona del legale rappresentante, con sede in Monteforte Irpino, rappr. e dif. dall'Avv. Generoso Benigni presso il quale elett.te dom. in Napoli alla Via S.Lucia, 15;
- 2) Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappr. e dif. dall'Avv. Silvio Uccello con la quale elett.te domicilia in Napoli alla Via S.Lucia, 81 presso la sede dell'Ente;
- 3) Comune di Monteforte Irpino, in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Giuseppe Ercolino con il quale elett.te dom. in Napoli alla Via Toledo, 156 presso lo studio dell'Avv. Andrea Amatucci;
- 4) Spa "Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade", in persona del legale rappresentante, rappr. e difesa dagli Avv. Oberdan Tommaso Scozzafava e Vincenzo Cesaro, presso quest'ultimo elett.te dom.ta in Napoli alla Riviera di Chiaia, 105.

IL CANCELLIERE - pqs. ec. C1
(Enrico Gallozza)

Settore AA.GG. e Aff. Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

11 2 GEN 2009

13 GEN 2009

Avv. Di Lorenzo
19/1/09

T.A. 118/08

REGISTRATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott. Maurizio GALLO

Presidente

dott. Maria Silvana FUSILLO

Giudice delegato

dott. Ing. Pietro E. DE FELICE

Giudice tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 22/03 R. G., avente ad oggetto: *Risarcimento di danni*,
passata in decisione all'udienza collegiale del 21/04/08 e vertente

t r a

S.r.l. Sila, in persona del legale rappresentante, con sede in Monteforte
Irpino (AV), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv. Generoso Benigni, presso il cui studio in Napoli, via S. Lucia, 15,
è elettivamente domiciliata per mandato a margine del ricorso; -P.IVA: 00116350646

RICORRENTE

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica,
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Uccello, elettivamente domiciliata in
Napoli, via S. Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites*
e provv autorizzativo;



R. G. n. 22/03
Cron. n. 630
Rep. n. 614
R. G. n. H.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

28/2/2009

scgini *LCIQU*
A BENISMI *A CRABARE*

13 GEN. 2009

27 OTT. 2008

Comune di Monteforte Irpino, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ercolino, elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo, 156, presso lo studio dell'avv. Andrea Amatucci, per mandato a margine della comparsa;

S.p.A. "Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade", in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, via Bergamini, 50, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oberdan Tommaso Scozzafava e Vincenzo Cesaro, elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia, 105, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cesaro, per mandato a margine della comparsa;

RESISTENTI

C o n c l u s i o n i

Sila: condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente all'esecuzione di opere indicate dal ctu come necessarie per eliminare gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente, nonché al risarcimento del danno, come quantificato dal ct di parte, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisf. Spese, comprensive di quelle corrisposte al CTU e al ct di parte.

Autostrade: rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e perché infondata e non provata. Spese.

Comune: dichiararsi l'incompetenza del TRAP per essere competente l'a.g.o.; rigetto domanda. Spese.

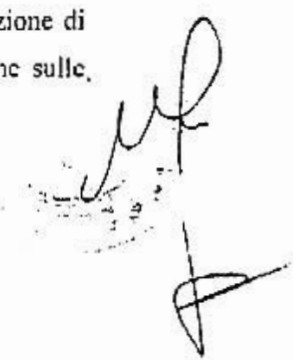
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 20/11/03, la S.r.l. Sila, in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle

Acque Pubbliche, la Regione Campania, il Comune di Monteforte Irpino, in persona del Sindaco *p.t.*, e la S.p.A. "Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade", in persona del legale rappresentante, ed esponeva: di essere proprietaria del fondo di circa 3.000 mq sito in agro del Comune di Monteforte Irpino (f. 23, parl. 2406 p.lle 66,64 e 133), coltivato a nocciolo e attraversato da due corsi d'acqua, il torrente Garofano e il Vallone Iemale; che le acque provenienti dalla strada comunale Basecchia, dall'autostrada Napoli-Bari e da altre strade si riversano in tali corsi d'acqua i quali, abitualmente, in occasione di forti precipitazioni, esondano e allagano il fondo di sua proprietà, causando grave danno per le coltivazioni, e, nel 2001 e nel 2002, la perdita del raccolto. Premesso di avere invano richiesto di effettuare gli interventi necessari a eliminare tali periodiche inondazioni, la società ricorrente chiedeva che i resistenti, in solido o disgiuntamente, fossero condannati all'esecuzione delle opere necessarie, e al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 25.000,00, o nella somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione.

Il Comune di Monteforte Irpino si costituiva in giudizio, eccepiva l'incompetenza di questo TRAP per essere competente il giudice ordinario, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, per assenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la pretesa cattiva manutenzione dell'alveo, la cui esondazione, nel 2001, era stata causata dagli eccezionali eventi atmosferici, e, quindi, da un evento naturale non imputabile a chi era tenuto alla manutenzione del canale. La Regione si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva e perché infondata. La S.p.A. "Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade" si costituiva, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di c.t.u., è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.



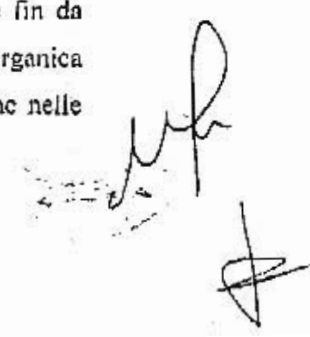
Motivi della decisione

La domanda rientra nella competenza di questo Tribunale, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140, lett. lett. e), del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica (Cass. 8.3.2005 n. 5045; id. 12.1.2001 n. 385; id., ss. uu., 26.8.97, n. 8054). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. 28.5.97, n. 4725; Cass. 09.06.1998 n. 5676). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva od omessa manutenzione dei canali adducenti acqua (Cass. n. 4725/97 cit.) o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (T.S.A.P. 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (T.S.A.P. 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26). Deve essere rigettata, pertanto, l'eccezione di incompetenza per materia proposta, in via preliminare, dal Comune.

Non è contestata la legittimazione attiva della società ricorrente, che

risulta provata dall'atto di compravendita del 6/04/1981, con il quale la S.r.l. Sila acquistò la proprietà del fondo oggetto del presente giudizio.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali, dalle relazioni tecniche prodotte, e dalle missive, in atti, scambiate tra le parti negli anni 2001-2002, emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. Nella notte tra il 14 e il 15/09/2001 si verificò un violentissimo nubifragio nell'area del comune di Monteforte Irpino, e in tutta la Regione e, in particolare, il fondo di parte ricorrente fu invaso dalle acque e dai detriti provenienti dal torrente Garofano e dal Vallone Iemale, con conseguente perdita del raccolto di nocciole, di circa 60-70 q.li di nocciole (v. le deposizioni dei testi Iannaccone e Vitale, lavoratori agricoli). In tale occasione, gran parte del centro urbano del Comune di Monteforte Irpino, per circa 30.000 mq, fu invaso dall'acqua e dal fango, per un'altezza che in alcuni punti superò i due metri (v. lo studio redatto dal tecnico comunale, con l'indicazione degli interventi necessari, e foto, in atti). Con il DPCM del 21/09/01, fu dichiarato lo stato di emergenza, che riguardò molti Comuni della Regione, tra cui Monteforte Irpino, il quale, inoltre, fu dichiarato gravemente danneggiato con ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3147 del 21/09/01 (v. lettera del Genio Civile di Avellino-GR Regione del 21/11/01 e provv. in atti). Dalla nota del Genio Civile di Avellino del 5/04/01, si evince che nel periodo ottobre-dicembre 2000 si verificarono altre esondazioni, che interessarono aree limitrofe ai fondi di parte ricorrente, e si rileva l'esistenza di passerelle abusivamente costruite da privati lungo il torrente Garofano, con conseguente accresciuto pericolo di esondazioni. Secondo quanto risulta dalle note del Comune di Monteforte Irpino, del Genio Civile e dal verbale di sopralluogo effettuato dal Comune, dalla Soc. Autostrade e dal Genio Civile di Avellino (in atti, riportate anche dalla ctu), un fenomeno alluvionale si verificò anche nel 1994, e fin da allora i tecnici segnalavano la necessità di effettuare "una organica sistemazione idraulica con regolamentazione delle acque meteoriche nelle



zone risultate danneggiate dalle piogge alluvionali", a seguito della "trasformazione urbanistica della zona" e, in particolare, dalla trasformazione, da parte del Comune di Monteforte Irpino, delle originarie strade-alveo in terra battuta (S.Giovanni-Pastino), in grado di recepire le acque provenienti dai valloni di monte, in strade asfaltate carrabili, non dotate di "opere di regolazione idraulica" e non in grado di smaltire le acque, anche in caso di piogge di modesta entità.

E' stato accertato che nel torrente Garofano recapitano due condotte di scarico delle acque provenienti dal vicino tratto dell'autostrada Napoli-Bari, nonché le acque di scarico provenienti dalla strada comunale Basecchia, non dotata di rete di drenaggio, dalla strada S.Giovanni-Pastino, cui si è fatto cenno, e dalle numerose costruzioni, spesso abusive, che negli anni hanno mutato l'assetto dell'area, che aveva carattere agricolo-pastorale ed era praticamente priva di abitazioni prima della costruzione dell'autostrada (v. la deposizione del teste Spera, dipendente della soc. Autostrade, e soprattutto la dettagliata descrizione del ctu). Sulla base di una convenzione conclusa il 1/04/1965 tra la S.P.E.A. e il Ministero LLPP-Ispettorato alle OO.PP. Ufficio del Genio civile di Avellino, in atti, la società concessionaria si impegnò a regimare le acque meteoriche defluenti dalle pendici a monte dell'allora costruenda autostrada, e a "curare scrupolosamente l'efficienza e la manutenzione" dei canali. Secondo gli accurati calcoli effettuati dal ctu, "il contributo delle acque provenienti dalla piattaforma autostradale non incide in maniera significativa sulle portate di piena provenienti dal bacino del torrente Garofano" (p. 31).

Calcolata la sezione di ritorno dei torrenti Garofano e Lemale, il ctu ha concluso che il primo può esondare, mediamente, quasi ogni anno, e il secondo una volta ogni 2-5 anni nelle sezioni di chiusura in corrispondenza della proprietà Sila. Le attuali sezioni dei torrenti non sono in grado, pertanto, di convogliare le portate di piena provenienti dal corrispondente bacino idrografico, e le ricorrenti esondazioni sono dovute, oltre che a tale

deficienza strutturale, al progressivo incremento urbanistico della zona e alla mancata realizzazione di un'ideale rete di drenaggio lungo le strade di nuova costruzione. Le condizioni di manutenzione degli alvei, abbastanza soddisfacenti (tranne che in alcuni punti del Vallone Iemale), e gli scarichi provenienti dalla piattaforma autostradale, ben incanalati e di portata non rilevante, non rappresentano, ad avviso del CTU, una concausa rilevante delle esondazioni (v. pp. 33 e 34 CTU).

Il CTU, in esito ad accurati accertamenti tecnico-scientifici e verifiche idrauliche, ha concluso che l'evento di piena manifestatosi nei giorni 14 e 15 settembre 2001, caratterizzabile con valori del periodo di ritorno T di circa 10 anni, non può essere considerato eccezionale alla luce delle norme tecniche del DPCM 29/09/1998. Non si è verificato, quindi, un fatto imprevisto ed imprevedibile, tale da sottrarsi ad ogni possibile controllo umano e da presentare efficienza causale tale da rendere inevitabile l'evento dannoso, del quale si possa porre come unica causa che, integrando un'ipotesi di caso fortuito, esoneri il custode di un bene dalla responsabilità per i danni provocati da un dinamismo connotato a quel bene o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto da quel bene (art. 2051 c.c.). Nel caso in esame, non vi è prova del carattere eccezionale delle precipitazioni, mentre sono state accertate le carenze strutturali e di manutenzione dell'alveo, che può esondare anche in concomitanza di eventi di piena ordinari, poiché la sua sezione non risulta idraulicamente sufficiente. Di tali carenze sono consapevoli, quantomeno dal 1994, come accennato, sia la Regione, ente cui sono devoluti i compiti di gestione, manutenzione e conservazione dei corsi d'acqua, che il Comune, il quale ha contribuito al verificarsi di tale situazione, edificando strade prive di un idoneo sistema di regimentazione delle acque e consentendo, con colpevole inerzia, un'intensa urbanizzazione dell'area, la costruzione abusiva di manufatti e passerelle sul torrente, e la cementificazione degli alvei preesistenti.

Le condotte colposamente omissive e commissive della Regione



Campania e del Comune di Monteforte Irpino hanno assunto rilievo eziologico nella determinazione dell'esondazione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema idrografico. Va dichiarata, pertanto, la responsabilità di tali enti in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno subito dalla S.r.l. Sila.

Non è stato, viceversa, in alcun modo provato che l'evento sia ascrivibile a comportamenti, attività o omissioni posti in essere dalla S.p.A. "Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade". Ne consegue il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente nei suoi confronti. Attesa la complessità dell'evento e la difficile individuazione delle sue cause, si ritiene equo compensare le spese di lite tra dette parti.

Si rileva che dalle deposizioni dei testi, e dalle lettere, in atti, e, in particolare, dalla lettera del 21/11/01, in cui la Regione, pur declinando la propria responsabilità, afferma di avere constatato, mediante un'ispezione, l'allagamento del fondo nel settembre del 2001, è stato provato che la S.r.l. Sila perse il raccolto di nocciole nel 2001. Tenuta presente la stima operata dal consulente, solo genericamente contestata, e la svalutazione, si ritiene equo liquidare, in via equitativa e all'attualità, € 8.400,00, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata. Non possono liquidarsi altri danni, solo genericamente accennati, e mai provati.

Le spese di lite, comprensive di quelle di consulenza, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da S.r.l. Sila, in persona del legale rappresentante contro la Regione Campania e altri, così provvede:

FE
23/12/2008

- rigetta la domanda proposta avverso la S.p.A. "Autostrade-Concessioni e Costruzioni Autostrade"; spese compensate;
- condanna la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, e il Comune di Monteforte Irpino, in persona del Sindaco *p.t.*, in solido, al pagamento della somma di € 8.400,00 in favore della S.r.l. Sila, oltre interessi al tasso medio del 3% con decorrenza dalla data del fatto sulla somma liquidata, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessive € 6.100,00, di cui € 550,00 per esborsi, oltre la somma corrisposta per la CTU, € 2.350,00 per diritti, € 3.200,00 per onorari, oltre spese di consulenza tecnica, rimborso spese generali, I.V.A. C.P.A. come per legge

Così deciso in Napoli il 09 giugno 2008.

IL GIUDICE EST.

Mano il presidente

IL CANCELLIERE pos. eq. CI
(Enrico Gallozza)

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 01 OTT. 2008

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA

(ENRICO GALLOZZA)

[Signature]

Ud. delle Elett.
della Campania
Napoli
Giudice Est.
10/06/2008

100 T	275,00
100 T	43,96
100 T	516
100 T	324,02
100 T	45/12/08
100 T	342,95

[Signature]

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

ME

U.N.E.P. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
 lo Uff. Giud. ha notificato l'antescritto atto ad esso
 destinatario mediante consegna di copia a mani
 dell'impiegato/a addetto/a alla ricezione degli atti.

Civetta Gabriella

NA 12 GEN 2009

UFFICIALE GIUDIZIARIA
SISTEMA A5 LUGA

448483 1964 10 10



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0332043 del 16 04 2009 ore 14.54
Dest. Settore prov.le del Genio Civile - Avellino

Fascicolo XXXV/1/1
Settore prov.le del Genio Civile - Avellino



2757/2005

15 - 06
A.G.C. LL.PP. - OO.PP.
SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI
AVELLINO
Via Roma 1
83100 AVELLINO

Trasmissione Sentenza n.448/2009 Giudizio Vac-
ca Wanda
Anticipata a mezzo fax

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto avverso la quale, ad avviso di questa Avvocatura, non si rinvencono presupposti per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea Conte

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SETTORE GENIO CIVILE DI AVELLINO	
ASSEGNAZIONE POSTA 28 APR. 2009	
originate: <u>Nardone</u>	
Responsabile del Procedimento	☐
Copie: ☐ SCARICARE	
DIRIGENTE DEL SETTORE	☐
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	☒
FUNZIONARI	<u>LA. CAUSCINI</u>
IL DIRIGENTE DEL SETTORE <u>Avv. Andrea Conte</u>	



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVELLINO

SENTENZA N. 448

ANNO 2009

Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giovan Francesco Fiore, viste le conclusioni così come precisate dalle parti all'odierna udienza del 23 marzo 2009 ed ascoltata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pronunzia e dà integrale lettura della presente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 2988 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: **risarcimento danni da occupazione illegittima e vertente**

TRA

Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo., elettivamente domiciliati in Avellino alla Via Circumvallazione n. 46 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Matarazzo che rappresenta e difende la prima giusta procura in atti e sé stesso

ATTORI

E

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Avellino c/o Co.Re.Co. Collina Liguorini, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Erminia Addivinola;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

I Difensori delle parti hanno concluso riportandosi, rispettivamente, all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione e risposta;

GIUNTA REGIONALE DELLA
REGIONE CAMPANIA
SEZIONE CONTROVERSIE CIVILI
APR. 2009

proc. civ. ruolo generale n. 2988/05 - sentenza pag.1

Avv. Addivinola

7 APR. 2009

5355
AVV

STUDIO LEGALE MATARAZZO
Via Circumvallazione, 46
83100 AVELLINO
Tel. 0825 37167 Fax 0825 33183

Avv. Carbone
Don. 1531/09

Rep: 837



Avv. Carbone
9/4/09

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte convenuta secondo la quale difetterebbe nel caso di specie la giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria per essere la dedotta occupazione del fondo di proprietà attorea strumentale alla realizzazione di finalità di interesse pubblico.

Parte attrice ha difatti denunciato l'occupazione e la conseguente manipolazione del proprio fondo effettuata dalla convenuta in assenza di una previa dichiarazione di pubblica utilità. Quello contestato è, dunque, un mero comportamento che, in quanto avulso dall'esercizio di attività provvedimentoale, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La fattispecie posta all'esame di questo giudicante va inquadrata, pertanto, nell'ambito della cd occupazione usurpativa, la cui cognizione appartiene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, al giudice ordinario (cfr. tra le altre Cass-Sez.

U, Sentenza n. 30254 del 23/12/2008; Sez. U, Ordinanza n. 19501 del 16/07/2008; Sez. U, Ordinanza n. 7442 del 20/03/2008).

Nel merito la domanda attorea di risarcimento del danno è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione di CTU a firma del geom. Michele Sparno depositata in data 17.7.2007, emerge che a seguito degli eventi alluvionali del gennaio 2003 e del conseguente movimento franoso che ha interessato la località Casali-Iodice del Comune di Summonte, la Regione Campania ha eseguito nell'anno 2003 lavori di ripristino della strada comunale Molara, che era franata a valle invadendo tra l'altro proprio il fondo di proprietà degli attori.

Nell'esecuzione di tali lavori, la convenuta occupava in via definitiva, tramite la posa in



opera della gabbionata di contenimento della strada comunale Molare e di un cavo drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche, una porzione del fondo attoreo avente superficie totale di circa 110 mq. Altra porzione del predetto fondo, per un'area di circa 300 mq, veniva invece occupata temporaneamente dai detriti provenienti dagli effettuati lavori di scavo.

Tanto premesso, agli attori va riconosciuto il danno per la perdita definitiva della parte di fondo occupata dalle opere su indicate che, essendo inapplicabile l'art.5 bis, comma 7 bis, della legge n.359/92 (riferentesi unicamente alle ipotesi di "occupazione acquisitiva", sorretta da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità), va liquidato con riferimento al valore di mercato del bene. In vista della quantificazione di tali pregiudizi questo giudicante ritiene opportuno richiamare le conclusioni del CTU, che ne determina l'ammontare in € 1.100,00. Trattandosi di debito di valore tale importo va rivalutato all'attualità secondo il coefficiente di aggiornamento ISTAT del costo della vita pari a 1,07, per un totale di € 1.177. Quanto al danno da occupazione illegittima, rectius illecita, per il mancato godimento del bene dal 1 giugno 2003 al 25 giugno 2005 (data di notifica della domanda giudiziale abdicativa della proprietà, che segna la fine della illecita occupazione da parte dell'ente convenuto), ai proprietari va liquidato equitativamente l'importo che si ottiene applicando al predetto valore il tasso di interesse equitativamente determinato in misura pari al 2,7%, per un totale di € 63,56.

Agli attori va, inoltre risarcito il danno derivente dalla mancata rimozione dei materiali di risulta, quello scaturente dalla conseguente impossibilità di proseguirvi le coltivazioni fino ad allora praticate, nonché il pregiudizio corrispondente alle spese necessarie al ripristino del fondo nello stato antecedente l'abusiva occupazione, in modo da consentire ai titolari di riprendervi l'attività di coltivazione.

Anche ai fini della quantificazione di tali importi va richiamata la relazione di

CTU. In particolare il consulente fissa in € 1.500,00 il danno derivante dall'occupazione temporanea della porzione di fondo occupata dai detriti scaturiti dagli effettuati lavori di scavo, in € 2.500,00 il pregiudizio scaturente dall'impossibilità di coltivare il fondo dal 1.6.2003 ad oggi ed in € 11.000,00 le spese necessarie al ripristino e alla bonifica della porzione di fondo rimasta in proprietà degli attori. Nel silenzio del CTU tali importi vanno intesi come già rivalutati.

Complessivamente, dunque, il danno da risarcire, rivalutato all'attualità, è di **Euro 16.240,56**.

In materia di danno extracontrattuale, la Suprema Corte (*Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712*), modificando il precedente orientamento, ha statuito che sulla somma rivalutata non debbano liquidarsi anche gli interessi legali, ma soltanto il risarcimento da lucro cessante, ossia il mancato guadagno derivante dal ritardo nel conseguimento della somma dovuta a titolo di risarcimento.

Identificandosi il lucro cessante con la perdita della possibilità di far fruttare la somma se tempestivamente erogata, tale danno può essere liquidato anche sotto forma di interessi, ad un tasso non necessariamente coincidente con quello legale, ma che una volta fissato non è suscettibile di rivalutazione.

Nella specie, il lucro cessante può essere liquidato sulla base di un tasso annuo equitativamente determinato in misura pari al 2,7%: tale interesse andrà calcolato sulla somma di Euro 16.240,56, devalutata al 25 giugno 2005, data di proposizione della domanda giudiziale (coefficiente ISTAT 1,07), e poi man mano annualmente rivalutata fino a giungere all'attualità (cfr. *Cass. n. 10946/97 e n. 12262/97*).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come indicato in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: _____

1) condanna la Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento in favore di Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo della somma di Euro 16.240,59, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza fino al soddisfo e al risarcimento del danno da lucro cessante equitativamente liquidato come in motivazione; _____

2) condanna inoltre la Regione Campania in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento in favore di Wanda Vacca ed Ernesto Matarazzo., al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.690,5, di cui Euro 2.245,00 per esborsi (comprensivi delle spese della C.T.U.), Euro 723,00 per diritti, Euro 1.722,5 per onorari oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; ne dispone l'attribuzione in favore dell'Avv. Ernesto Matarazzo, Difensore antistatario che ne ha fatto richiesta., _____

Avellino, 23 marzo 2009

IL GIUDICE

Antonio Festa
Antonio Festa

Dott. Giovan Francesco Fiore

Giovan Francesco Fiore

(Provvedimento redatto in minuta dal dott. Giulio Argenio, magistrato in tirocinio)



Depositato in Cancelleria
oggi 23-3-09

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
[Signature]



[illegible]

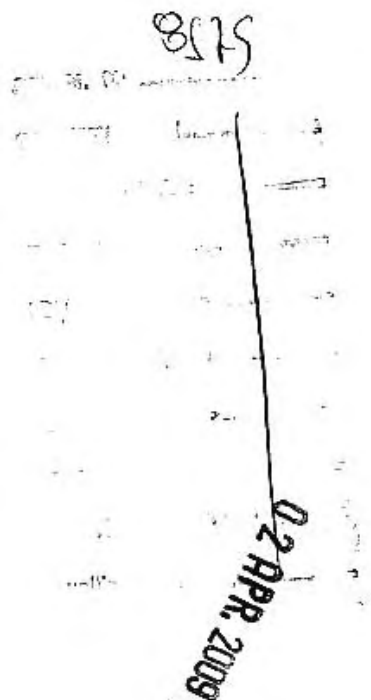
RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Ernesto Matarazzo anche quale procuratore della signora Wanda Vacca, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP, presso il Tribunale di Avellino, ho notificato l'antescritta sentenza del Tribunale di Avellino n.448/2009, munita di formula esecutiva, a :

Regione Campania, in persona del rappresentante Presidente p.t., della Giunta Regionale, presso il procuratore costituito domiciliatario avv.Erminia Addivinola in Avellino collina Liguorini Co.Re.Co., a mani

Regione Campania, in persona del rappresentante Presidente p.t., della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in Napoli via S.Lucia 81, a mezzo posta





148 I/O SERV.



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RAGCG⁺1000

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.0222695 del 13.03.2009 ore 14.48
Dest. Settore prov.le del Genio Civile - Avellino

Fascicolo XXXVIII
Settore prov.le del Genio Civile - Avellino



SETTORE PROV. LE GENIO CIVILE

DI AVELLINO

VIA ROMA, 1

83100-AVELLINO

Stingo Raffaele / Regione Campania

Giudice di Pace di Cervinara

Trasmissione Sentenza

già preso in
recesso
16/3/09

Si trasmette, in allegato alla presente, per ogni valutazione e provvedimento di competenza, copia della sentenza con cui il Giudice di Pace di Cervinara ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'attore di €. 351,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in €.800.00.

Si rappresenta che avverso la detta Sentenza è stato proposto appello dinanzi al Tribunale di Cervinara, iscritto al n. R.G. 7092/08

Prat. 2854/08 C.C.
Avv. Graziella Mandato
Tel. 081-7963672

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

COMITA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICIO GENIO CIVILE DI AVELLINO

30 MAR. 2009

Nardone

Responsabile del Procedimento

SCANNER

RECEIVED STAMP

11/03/2009

Uff. Genio Civile di Avellino

Avv. ANTONIO IULIUCCI

Via Castello, 52

83012 CERVINARA - AV

Tel./Fax 0824 845928

Cod. Fisc. LCC NTN 67M06 A7831

P. IVA 02136560642

GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R. G. N° 56 / 06

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace coordinatore avv. MICHELE DEL GROSSO, in funzione
di Giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 56 / 06 R. G., avente ad oggetto : Risarcimento
danni (altro), vertente

TRA

STINGO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO IULIUC-
CI, giusta mandato in atti; **ATTORE.**

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p. t., rappresentata e dife-
sa dall'avv. GRAZIELLA MANDATO dell'Avvocatura Regionale, giusta
mandato in atti; **CONVENUTA.**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24/11/2005 l'attore premetteva: che il giorno 25/11/2001, alle ore 12,30 circa, in località Castello del Comune di Cervinara (AV), percorreva a piedi il ponte in ferro, realizzato dal GENIO CIVILE di Avellino in sostituzione di quello preesistente sul fiume che attraversa la detta frazione Castello di Cervinara, che la detta struttura in ferro, presentava notevoli difficoltà di attraversamento a causa del materiale usato, non ricoperto con strisce antisdrucciolevoli, e con bulloni infissi sul camminamento dello stesso ponte, che, a causa di siffatte circostanze, peraltro non visibili né segnalate, l'attore nell'attraversare il detto ponte, inciampava e rovinava a terra, che in seguito alla caduta, l'istante riportava lesioni personali per le quali si recava presso il Presidio Ospedaliero G. Rummo di Bene-

ANNO : 2008

R.G. n. 56 / 06

Cron. 11/08

SENTENZA

N° / 08

REP / 08

OGGETTO:
RISARCI-
MENTO DAN-
NI (altro) .

RECESSIONE DEL
GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

24 APR 2008

24 APR 2008

Il Giudice di Pace Coordinatore
avv. Michele Del Grosso



GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R. G. N° 56 / 06

vento ove gli veniva riscontrata la distorsione del collo piede sinistro con prognosi di gg. 3 s.c. che nel prosieguo si rendevano necessari ulteriori giorni di prognosi sino al 13.12.2001.

Su queste premesse ha citato il GENIO CIVILE DI AVELLINO in persona del l.r.p.t. per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 900,00 per le lesioni personali subite, ivi compresi i danni morali, o di quella ritenuta equa dal Giudice.

Radicatosi il giudizio si è costituito in giudizio l'Ente convenuto che, depositando fascicolo e comparsa impugnava e contestava le richieste dell'attore.

Ammessi ed espletati i mezzi istruttori, con la prova testimoniale, la causa all'udienza del 29 gennaio 2008, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione è stata introitata a sentenza.

MOTIVAZIONI

La domanda prodotta dall'attore è legittima e fondata ed essendo stata provata va accolta.

All'udienza del 28.11.2006 è stato escusso il teste indicato dall'Ente convenuto - ing. Donatiello - dipendente della Regione Campania - il quale ha confermato che dopo gli eventi alluvionali del dicembre 1999 venne realizzata sul torrente Castello una passerella in lamierato, che non evitava il formarsi di ghiaccio. Ed ancora " la passerella non aveva nessun tipo di segnalazione visiva e la passerella era stata rimossa e sostituita con una in conglomerato cementizio ".

All'udienza del 6 marzo 2007 è stata espletata la prova testimoniale con il teste SIMEONE Gerardo, indifferente, che ha confermato integralmente le circostanze di accadimento del sinistro così come dedotte nell'atto introduttivo del giudizio e negli atti di causa ovvero che "....alla fine dell'anno 2001 nel mese di novembre, verso le 12,30 mi trovavo in Cervinara (AV) alla Frazione Castello davanti al



GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R. G. N° 56 / 06

bar...ho visto il sig. STINGO Raffaele ...cadere mentre stava attraversando il ponte....il sig. Stingo accusava dolore al piede sinistro....dopo l'alluvione del 1999 al posto del vecchio ponte fu realizzato un ponte di ferro provvisorio stretto e piccolosenza protezione...non vi era alcun segnale di pericolo, di attraversamento con cautela o altro...nell'attraversamento vi erano dei bulloni il ponte provvisorio fu sostituito dopo un paio d'anni. "

E' evidente la responsabilità dell'Ente che ha provveduto ad installare un passaggio provvisorio sul torrente senza alcun avviso di pericolo e di attenzione nell'attraversare.

Il sig STINGO in effetti è caduto mentre attraversava sulla passerella provvisoria.

In ordine al *quantum debeatur* , l'attore ha riportato una distorsione al collo del piede sinistro, la I T A è stata di giorni 3 e la I T P è stata di giorni 10 al 50%.

In questa ottica, quindi, va liquidato all'attore il seguente danno

I T A, giorni 3	€ 118,11
I T P giorni 10 al 50%	€ 196,90
Totale	€ 315,01

Su tale importo graveranno gli interessi dalla domanda al soddisfo

Le spese seguono la soccombenza

P. Q. M.

Il Giudice di pace coordinatore dott. avv. Michele Del Grosso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, provvede:

1°) accoglie la domanda e riconosce al ricorrente per danno alla persona un importo complessivo pari ad € 315,01, il cui pagamento a saldo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, è posto a carico della convenuta Amministrazione, giusta causale enunciata in motiva, nei limiti di competenza di € 1000,00, anche ai fini della legge 89/ 2001 ;

2°) condanna la convenuta a corrispondere le spese di giudizio in € 800,00, di cui € 100,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 300,00 per onorario, oltre





GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R. G. N° 56 / 06

aumento forfetario art. 14 T.F. cpa ed iva come per legge in favore del procuratore antistatario, avv. ANTONIO IULIUCCI.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Cervinara, li 05 04. 2008

Il Giudice di Pace Coordinatore
avv. Michele Del Grosso

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - CERVINARA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 8-4-2008

IL CANCELLIERE

E. Iulucci, nelle parti

17 APR 2008

IL CANCELLIERE CI

FL

PRIME

[Signature]



Il Giudice di Pace Coordinatore
avv. Michele Del Grosso

21 NOV 2008

COPIA

STUDIO LEGALE IULIUCCI

Avv. Antonio Iuliucci

Via Alcide De Gasperi n.45

80133 NAPOLI

Tel./Fax.0821/4288224

C.F. LCC NTN67M06A783 I - P.IVA 02136560642

Atto di precetto

Il sottoscritto Avv. Antonio Iuliucci con studio in **NAPOLI alla Via A.De Gasperi n.45** ed a Cervinara (AV) alla Via Castello n.52 rapp.to e difeso da se stesso premesso che con sentenza del Giudice di Pace di Cervinara(AV) - Dr. DEL GROSSO n.269/08 del 05.04.2008, depositata in data 0804200806, munita di F.E. il 17.04.2008, condannava la REGIONE CAMPANIA in persona del Pres p.t a pagare in favore dell'esponente la somma di **€.800,00, di cui €.100,00** per spese, €.400,00 per diritti ed €.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A;

che tale sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 19/04/2008

Intima e pone precetto alla REGIONE CAMPANIA in persona del Pres.

p.t dom.to per la carica in NAPOLI al Centro Direz.le -Isola C 3 di pagare,

nel termine di 60 gg.. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

DIRITTI E SPESE	Importo
Spese imp. Sp.esenti	
diritti in sentenza	400,00
spese in sentenza	
100,00	
Posizione archivio	39,00
0,00 0,00	
Disamina	10,00
0,00 0,00	
Dattilo e collazione	10,00
0,00 5,16	

24 NOV 2008

AV. MAMATO

DE MONTI

Corrispondenza informativa	39,00
0,00 0,00	
Consultazioni cliente	39,00
0,00 0,00	
Esame dispositivo	10,00
0,00 0,00	
Esame sentenza definitiva	19,00
0,00 0,00	
Disamina titolo esecutivo	10,00
0,00 0,00	
Ritiro fascicolo	10,00
0,00 0,00	
Richiesta copie esecutive	6,00
0,00 0,00	
- Disamina titolo esecutivo	10,00
0,00 0,00	
- Ritiro dette	10,00
0,00 0,00	
Notifica titolo esecutivo	10,00
0,00 0,00	
- Esame di ogni relata di notifica	10,00
0,00 0,00	
Atto di precetto	39,00
0,00 0,00	
- Dattilo e collazione	10,00
0,00 5,16	
- Notifica atto	10,00
0,00 0,00	
- Esame di ogni relata di notifica	10,00
0,00 0,00	

0,00	110,32	701,00
------	--------	--------

ONORARI	Importo
onorari in sentenza	300,00
Studio sentenza	100,00
Consultazioni col cliente	50,00

450,00

Riepilogo:	
Diritti	701,00
Onorari	450,00
Spese imponibili	0,00
Spese generali 12,5%	143,88

1.294,88

Cassa avvocati 2%	25,90
-------------------	-------

1.320,78

I.V.A. 20%	264,16
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	110,32

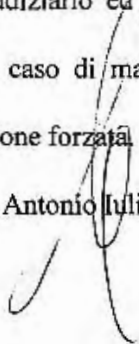
TOTALE EURO	1.695,26
Ritenuta Acconto 20%	258,98

Importo dovuto al netto della R.A.	1.436,28
(millequattrocentotrentasei/28)	

e così, complessivamente, la somma di €1.436,28(al netto della rit.acconto)., oltre agli interessi che matureranno sino al saldo effettivo, secondo la liquidazione dell'ufficiale giudiziario ed ogni altra successiva occorrenda, con espresso avviso che in caso di mancato pagamento nel termine suindicato si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli li

Avv. Antonio Iuliucci



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Antonio Iuliucci io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Crte di Appello di Napoli ho notificato il suesteso atto a mezzo posta a:

Alla REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. p.t dom.to per la carica in NAPOLI al Centro Direz.le -Isola C 3

*Si Rimotifica a:
REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL PRES. P.T.
stanzio per la carica in Napoli alla
VIA S. LUCA 81.*

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
AL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il sottoscritto, Ufficiale Giudiziario, ha notificato l'atto di cui all'originale dell'antecedente
conoscere il contenuto dell'atto notificato e
riceverlo. Data: 21 NOV 2008
Muzio Michele

21 NOV 2008

CORTE DI APPELLO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca

CC F/06
Avv. Iulucci

COPIA

STUDIO LEGALE IULIUCCI

Avv. Antonio Iulucci

Via Alcide De Gasperi n.45

80133 NAPOLI

Tel./Fax.0821/4206078

C.F. LCC NTN67M06A783 I - P.IVA 02136560642

14804

14804

Atto di precetto

Il sig. STINGO Raffaele rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Iulucci con studio in NAPOLI alla Via A.De Gasperi n.45 ed a Cervinara (AV) alla Via Castello n.52 ed ivi elett.te dom.to in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, premesso che con sentenza del Giudice di Pace di Cervinara(AV) - Dr. DEL GROSSO n.269/08 del 05.04.2008, depositata in data 0804200806, munita di F.E. il 17.04.2008, condannava la REGIONE CAMPANIA in persona del Pres p.t a pagare in favore dell'esponente la somma di €315,01 per le lesioni subite nel sinistro del 25.11.2001 oltre gli interessi dalla sentenza al soddisfo;

che tale sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 19/04/2008

Intima e pone precetto

Alla REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. p.t dom.to per la carica in NAPOLI al Centro Direz.le -Isola C 3 di pagare, nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Capitale
Interessi
DIRITTI E SPESE
Spese imp. Sp.esenti

11 9 NOV 2008
18997
315,01
21,78
Importo

GIUNTA REGIONALE
AGG. AT. NATURA
SEGRETERIA REGIONALE

NAPOLI 20 NOV. 2008

1

2008

Qu. Mandato
24.11.08
Amministrato

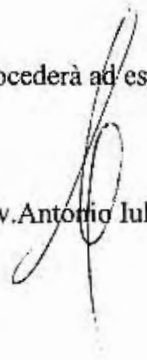
Posizione archivio		23,00
0,00	0,00	
Disamina		6,00
0,00	0,00	
Dattilo e collazione		6,00
0,00	5,16	
Esame dispositivo		6,00
0,00	0,00	
Esame sentenza definitiva		11,00
0,00	0,00	
Disamina titolo esecutivo		6,00
0,00	0,00	
Richiesta copie esecutive		3,00
0,00	0,00	
- Disamina titolo esecutivo		6,00
0,00	0,00	
- Ritiro dette		6,00
0,00	0,00	
Notifica titolo esecutivo		6,00
0,00	0,00	
- Esame di ogni relata di notifica		6,00
0,00	0,00	
Atto di precetto		23,00
0,00	0,00	
- Dattilo e collazione		6,00
0,00	5,16	
- Notifica atto		6,00
0,00	0,00	
- Esame di ogni relata di notifica		6,00
0,00	0,00	
		126,00
0,00	10,32	
Spese generali 12,5%		15,75
		141,75
Cassa avvocati 2%		2,84
		144,59
I.V.A. 20%		28,92
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72		10,32
		520,62
TOTALE EURO		

e così, complessivamente, la somma di **.€.520,62** oltre agli interessi che matureranno sino al saldo effettivo, secondo la liquidazione dell'ufficiale giudiziario ed ogni altra successiva occorrenda, con espresso avviso che in

aso di mancato pagamento nel termine suindicato si procederà ad esecuzione
forzata.

Napoli li

Avv. Antonio Iuliucci



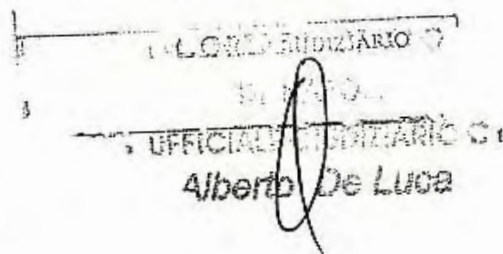
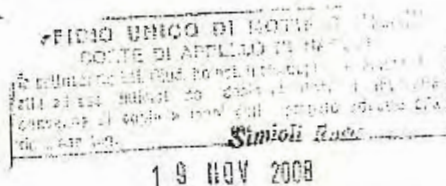
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Antonio Iuliucci io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
presso la Crte di Appello di Napoli ho notificato il suesteso atto a mezzo
posta a:

REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. p.t dom.to per la carica in
NAPOLI al Centro Direz.le -Isola C 3

Si rimanda a:

*REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL PRES. p. t.
Dom.to per la carica in NAPOLI ALLA VIA
S. Lucia 8A -*



06/05/2009 14:49 0817963766

CONT.SO CIVILE-PENAL

PAG 01/03



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

AREA AVVOCATURA

Via Marina n.19/C (Piazza Armieri) - 80133 Napoli

MITTENTE : SETTORE COORDINAMENTO CIVILE E PENALE

FAX N. : 081-7963766

Pagine inclusa questa : 3

DESTINATARIO : GENIO CIVILE AVELLINO

All'attenzione di : DOTT.SSA VARDONI

FAX N. : 0825 281220

OGGETTO : *Intervento relativo all'esecuzione*

*delle sentenze n. 232/05 Tribunale di S. Angelo D.C.
Finillo + Cons. di R.C.*

TRASMETTE : CARSONI

DATA : 6/5/09

Preso in carico in data
7 MAG. 2009

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SETTORE GENIO CIVILE DI AVELLINO	
ASSEGNAZIONE POSTA DEL 07 MAG. 2009	
originale:	<i>Nardoni</i>
Responsabile del Procedimento	☐
copie:	SCANNER ☐
ORIGINALE DEL SETTORE	☐
DIRIGENTE DEL SERVIZIO	☒ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04
FUNZIONARI	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE dott. <i>Giuseppe Nardoni</i>	

RR

06/05/2009 14:49

0817963766

CONT.SO CIVILE-PENAL

PAG 02/03

*Giunta Regionale della Campania*Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0392689 del 06/05/2009 ore 14.40

Dest.: Settore prov.le del Genio Civile - Avellino

Fascicolo XXXVI/11
Settore prov.le del Genio Civile - Avellino

15 - 006

SETTORE PROVINCIALI DEL GENIO
CIVILE DI AVELLINO
VIA ROMA, 1
83100 AVELLINO

143/2009

N. Pratica

Oggetto: Sentenza Tribunale S. Angelo D.L. 230/2005
Finiello Raffaele e Caruso Gerardo c. R.C.C.

Si riscontra la nota di trasmissione della sentenza n. 230/2005, notificata in forma esecutiva con pedissequo atto di precetto relativi al procedimento concernente il ricorso intentato ex art. 22 L. 689/91 dai nominativi in oggetto. Come già anticipato telefonicamente, si rappresenta che da verifiche effettuate presso gli Uffici di cancelleria del Tribunale di S. Angelo D.L. l'atto introduttivo del giudizio *de quo* è stato notificato direttamente al Genio Civile di Avellino che non ha mai provveduto a notificare questa Avvocatura per la valutazione di un'eventuale opposizione.

Al riguardo si evidenzia l'invalidità del precetto notificato unitamente alla sentenza siccome posto in essere in dispregio dell'art. 14 del D.L. n. 669/96 convertito nella L. n. 30/97, come modificato dall'art. 147 della L. n. 153/2000, a mente del quale *"Le amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici completano le procedure, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità di procedere con la massima sollecitudine, possibilmente entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, nella fattispecie la sentenza in oggetto, al pagamento di quanto in essa liquidato a favore del ricorrente Caruso Gerardo il quale, in mancanza, qualora intenda far ricorso a procedura esecutiva per la soddisfazione del proprio credito, dovrà ripresentare la notifica del precetto decorso il termine suddetto.

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento delle spese legali a favore della Regione Campania nei confronti del ricorrente Finiello Raffaele, occorre procedere al recupero di tali somme, così come quantificate in sentenza. Pertanto voglia codesto Ufficio notificare al suddetto sig. Finiello, a mezzo di raccomandata A.R., atto stragiudiziale di intimazione di pagamento, con specifiche indicazioni circa gli estremi di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento, la causale e il codice tariffario, secondo lo schema allegato, notiziando questa Avvocatura circa l'eventuale esito negativo della diffida per l'ulteriore corso di recupero coattivo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Andrea ConteAvv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537

Esente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2009. 0019626 del 12.01.2009 ore 11,22
Mit. IL TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Sottoscritto 2009 XLVV/1.4/3
Intervento pubblico



TRIBUNALE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, in composizione monocratica, nella persona del dott. Ciro Luce, all'udienza del 26 aprile 2005, nella causa civile iscritta al nr. 246/98, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

FENIELLO Raffaele e CARUSO Gerardo, entrambi elett.te domiciliati in Caposele c/o lo studio dell'Avv.to Giuseppe Grasso che li rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto introduttivo

RICORRENTE

E

SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE, Regione Campania, di Avellino, in persona del Direttore dell'Ufficio,

RESISTENTE

Oggetto: ricorso ex art. 22 legge 689/91.

Conclusioni delle parti: per il ricorrente, accogliersi il ricorso e dichiararsi la nullità delle opposte ingiunzioni, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, in atti, depositato il 09 ottobre 1998, i ricorrenti in epigrafe indicati contestavano la legittimità degli accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza nr. 9505 del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, e con cui essi stessi erano condannati al pagamento della somma

SENT	230/05
PLAC	246/98
CPC	839
EX	
G.U.	Luce

Oggetto:
ric. ex art.
22 L. 689/91

di Lire 6.737.000 a titolo di sanzione amministrativa, e per avere il primo materialmente realizzato sul fondo del secondo scavi abusivi di mq. 835 per una profondità di mt. 4,5. i ricorrenti contestavano la fondatezza dell'ordinanza, sostenendo che i lavori individuati non erano da ricondurre al genus preteso -scavi abusivi- e che comunque il Caruso non era proprietario del fondo.

In data 05-01-1999 il resistente Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino depositava memoria, ribadendo la regolarità e la correttezza delle proprie valutazioni.

Nel corso del dibattimento, si procedeva all'esame testimoniale di Gaetano Gelsomino (udienza del 16-9-2002) e di Mattia Giuseppe (Udienza dello 03-5-2004), ed infine, all'esito dei vari rinvii di cui ai verbali di causa, all'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso appare fondato quanto alla posizione di Caruso Gerardo., mentre la domanda presentata da Feniello Raffaele va respinta.

Con l'ordinanza impugnata (la nr. 9505 notificata il 01-8-1998), il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino intimava ai due ricorrenti il pagamento della somma indicata, ed a titolo di sanzione amministrativa, per avere il Feniello materialmente realizzato sul fondo del Carsuo scavi abusivi di mq. 835 per una profondità di mt. 4,5.

A fondamento dell'iniziativa v'era il sopralluogo effettuato dal geom. Cirino Pietro, in data 03-7-1998, il quale verificava che nel territorio del comune di Calabritto, loc. Temete, al foglio di mappa nr. 16 pa.la 175, la ditta Feniello Raffaele aveva effettuato lavori di scavo per finalità estrattiva su superficie di circa mq. 1200 e mq. 835, per un'altezza di mt. 4,50; nell'occasione, il funzionario accertatore, coadiuvato anche dai locali Carabinieri, effettuava rilievi fotografici, prodotti in questo giudizio.



Il Caruso, attuale ricorrente, era individuato e quindi qualificato come proprietario dell'area interessata perché, in occasione di quel sopralluogo, così era indicato da Feniello Raffaele (verbale dello 03-7-1998), così come espressamente ribadito anche nella memoria depositata in questo giudizio.

Si tratta di accertamento assolutamente insufficiente a dare prova della titolarità del fondo, per cui, non essendo dimostrato il presupposto su cui si fonda l'affermazione della responsabilità del Caruso, il ricorso da questi presentato deve essere accolto.

Questo Giudice ritiene invece infondate le doglianze mosse all'ordinanza de quo dal Feniello.

Nel corpo del ricorso il Feniello sostiene innanzitutto che la qualificazione in termini di scavo abusivo a scopo di estrazione del materiale inerte non giustificerebbe l'iniziativa sanzionatoria in quanto difetterebbe il requisito della commercializzazione dello stesso. Ebbene, a parte la ovvia considerazione che nessun altro scopo diverso dalla commercializzazione viene anche solo indicato da parte ricorrente in alternativa alla destinazione a vendita, la sanzione si ricollega allo scavo ed all'estrazione di inerti in sé e per sé considerata.

Quanto al riferimento alla previsione di cui all'art. 24 della Legge 689/91, e quindi alla pretesa incompetenza dell'organo amministrativa per essere invece competente il Giudice penale, si rileva che qui non v'è connessione nel senso preteso dalla norma richiamata, perché nel caso di specie l'esistenza dell'eventuale reato non dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato, ossia del fatto che è stato sanzionato sul piano amministrativo all'autorità munita del necessario potere.

In realtà, nel corpo degli scritti difensivi presentati dal Feniello direttamente al Settore provinciale Genio civile di Avellino (deposito del 31-8-98, come da timbro sulla copia prodotta), si sostiene che i lavori oggetto della verifica erano destinati alla esecuzione di un pozzo irriguo, e che nessun prelievo di



materiali inerti sarebbe stato effettuato perché il materiale estratto, appunto per l'esecuzione del pozzo, sarebbe stato accumulato al lato dello scavo stesso, a scopo di drenaggio.

Tale pretesa viene ribadita nel corpo della relazione tecnica depositata dalla difesa del Feniello, ed a firma del geom. Spatola Gelsomino, ma manca di ogni supporto probatorio e non è condivisibile. A fronte della ricostruzione dei fatti fornita dal personale operante, la stessa relazione del geom. Spatola, tecnico di parte, appare non condivisibile: il tecnico, innanzitutto, non dice quando si sarebbe recato in loco, e presumibilmente ciò è accaduto a distanza di tempo dal fatto: la relazione reca la data del 28 settembre 2004 ed è stata depositata all'udienza dello 04-10-2004, ossia a distanza di più di sei anni dal fatto. La ricostruzione offerta dal consulente poi non supera la valutazione critica alla luce della necessaria comparazione con quanto, sin dal 1998, accertato e consolidato nelle descrizioni dello stato dei luoghi e nei rilievi fotografici effettuati.

Del resto, Gelsomino Gaetano, teste indicato alla prima udienza dalla stessa difesa di parte ricorrente ed al quale viene attribuita la qualità di geologo, sentito in data 26-9-2000 ribadisce che l'attività riscontrata, tenendo conto sia delle dimensioni dello scavo sia della forma dello stesso, non era di realizzazione di un pozzo per irrigazione, e che nemmeno in loco v'era il materiale rimosso.



Ne segue il rigetto della domanda presentata dal Feniello, con conferma dell'ordinanza impugnata nella parte che lo riguarda.

Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio impone di condannare la parte resistente alla refusione delle stesse a favore del Caruso, mentre per il Feniello la refusione deve essere a suo carico e nei confronti della medesima parte resistente.

In entrambi i casi, le spese possono essere liquidate in complessivi € 500, di cui € 100 per spese, € 150 per diritti ed il resto per onorari di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 246/98 R.G., proposto da Feniello Raffaele e Caruso Gerardo nei confronti di Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ogni contraria istanza e deduzione respinta, così decide:

- 1) Accoglie il ricorso proposto da Caruso Gerardo e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza nella parte relativa al medesimo;
- 2) Condanna il resistente Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino al pagamento delle spese di lite a favore del medesimo Caruso Gerardo, spese che liquida in € 500 (cinquecento) oltre Iva ed accessori come per legge;
- 3) Rigetta la domanda proposta da Feniello Raffaele;
- 4) Condanna Feniello Raffaele al pagamento delle spese di lite a favore del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, spese che liquida in € 500 (cinquecento) oltre Iva ed accessori come per legge.

Sant'Angelo dei Lombardi, 26 aprile 2005

Deposito in Cancelleria

6-5-05

IL CANCELLIERE

Angela

IL GIUDICE

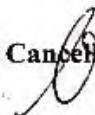
(Ciro LUCE)

E' copia conforme all'originale esistente agli atti del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi

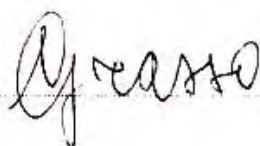
Sant'Angelo dei Lombardi , li

15. 12. 85

Il Cancelliere



A richiesta dell'Avv.



si rilascia la seguente **formula** :

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo , al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti .

Sant'Angelo dei Lombardi , li

15. 12. 85

Il Cancelliere

F.to

E' copia conforme alla prima rilasciata in forma esecutiva.

Sant'Angelo dei Lombardi , li

15. 12. 85

Il Cancelliere



STUDIO LEGALE
GIUSEPPE GRASSO
AVVOCATO
C.so Europa, 46
tel. e Fax.: 0827 53486
83040 CAPOSEI E (AV)

ATTO DI PRECETTO

Per: CARUSO Gerardo, nato a Caposele (Av) il 03.03.1930, ivi residente alla c.da Pesano, (cod. fisc.CRSGRD30C03B674Y), ed ivi elettivamente domiciliato al Corso Europa n.60, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grasso, dal quale è rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del presente atto.

PREMESSO

- **che** con sentenza n.230/05 del 26.04.2005, depositata in cancelleria in data 06.05.05, il Tribunale di S.Angelo dei Lombardin, ella persona del dott. Ciro Luce, accoglieva il ricorso proposto da Caruso Gerardo e, per l'effetto, condannava il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, al pagamento, in favore del ricorrente Caruso, della somma di **€ 500,00**, oltre Iva ed accessori come per legge;

- **che** detta sentenza, munita della formula esecutiva in data 15.12.2005, viene notificata insieme al presente atto di precetto;

- **che** a tutt'oggi il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino nulla ha pagato o versato;

- tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

al **SETTORE PROVINCIALE del GENIO CIVILE DI AVELLINO**, con sede in Avellino, alla via Roma n.1, di pagare, nel termine perentorio di giorni dieci dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- spese liquidate in sentenza	500,00
- posizione ed archivio	23 ,00
- disamina	6,00
- competenze richiesta copie	6,00
- competenze ritiro copie	6,00
- formazione fascicolo	6,00
- disamina dispositivo sentenza	6,00
- disamina testo integrale sentenza	11,00
- notifica atto di precetto	6,00
- disamina relata di notifica	6,00
- ritiro atto notificato	6,00
- nota spese	11,00

- atto di precetto diritti	23,00
- atto di precetto onorario	13,00
- dattilografia e collazione	3,00
- richiesta formula esecutiva	6,00
- disamina formula esecutiva	6,00
- disamina per l'esecuzione	6,00
- consultazione con il cliente	23,00
- corrispondenza informativa	23,00
- ritiro fascicolo	6,00
- spese generali 12,5 % su €. 202,00	25,25
- C.a.p. 2% su €.227,25	4,54
- IVA 20% su €.231,79	46,35

Totale € 778,14

e quindi in totale la somma complessiva di **€. 778,14 (settecentosettantotto/14)**, salvo errori e/o omissioni che potranno essere corretti al momento dell'effettivo pagamento, oltre interessi a maturare, le spese di notifica come a margine segnate e le spese successive occorrente. Con espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il termine suddetto, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai sensi della legge n. 488/99, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a €.778,14 e il relativo contributo unificato sarà pagato nei modi di legge.

S. Angelo dei Lombardi li 22 dicembre 2008

- *Avv. Giuseppe Grasso* -

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, ad istanza come sopra, ho notificato, per legale scienza e conoscenza, la su estesa sentenza con pedissequo atto di precetto a:

1) SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Avellino alla via Roma n.1. e ciò ho fatto mediante spedizione di copia conforme all'originale con plico raccomandato a.r. dal locale ufficio come per legge.

Spett.le invio di copia in plico raccomandato con A.R. spedito a mezzo del servizio postale del locale Ufficio come per legge.

05 GEN 2009



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA

Area 15- Settore 01

SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO
CIVILE DI AVELLINO

VIA ROMA 1

83100 AVELLINO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0466413 del 27/05/2009 ore 14,41

Dest.: Settore prov.le del Genio Civile - Avellino

Fascicolo: XXXVI/1/1
Settore prov.le del Genio Civile - Avellino



758/07

N. Pratica 1910/08 C.C.

Oggetto: Sentenza n. 306/09 Giudice di Pace di
Cervinara. Iulucci / Regione Campania

Pres. del settore

Si trasmette, in allegato alla presente, la sentenza n. 306/08 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara nel giudizio in oggetto indicato unitamente alla nota spese trasmessa dall'avv. De Cicco.

Al riguardo si rappresenta che il Giudice di Pace ha ritenuto non fondata la nostra eccezione di carenza di legittimazione passiva ritenendo che “l’opera è di interesse regionale e l’appalto è stato svolto nell’interesse della Regione” confermando, pertanto, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione Campania.

Tanto si comunica per gli opportuni provvedimenti di competenza e per le valutazioni su un eventuale appello della sentenza.

Avv. Elisabetta Balletta
Tel. 081-7963535

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SETTORE GENIO CIVILE DI AVELLINO	
AUTOREGISTRAZIONE POSTALE DEL	
- 3 GIU. 2009	
originale: <i>Ug. Casale</i>	
Responsabile del Procedimento ☐	
<i>relazione per iscritto sui fatti richiamati avuta già dalla praxite</i>	
copie: SCAMBER ☐	
DIRIGENTE DEL SETTORE ☐	
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ☐ ☐ ☒ ☐	
FUNZIONARI: <i>dr. 22 NARONE</i>	
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte-

15/05 2009 15:45 TEL 0825823188

AVV. FRANCESCO DE CICCO

003/006



GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R.G. N° 755 / 08

ORIGINALE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace coordinatore avv. **MICHELE DEL GROSSO**, in funzione
di Giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 755 / 08 R. G., avente ad oggetto : Opposizione a
D. I. , vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p. t. ., Presiden-
te della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. **ELISABETTA**
BALLETTA, giusta mandato in atti; 'ATTRICE OPPONENTE,

E

DITTA IULIUCCI SALVATORE, in persona del legale rappresentante p. t. .,
rappresentata e difesa dall'avv. **FRANCESCO DE CICCO**, giusta mandato in
atti

CONVENUTA OPPOSTA,

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Campania conveniva innanzi a questo giudi-
ce la ditta **IULIUCCI** per ivi sentire annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 18/08 con il
quale veniva intimata la Regione al pagamento in favore della opposta della somma di €. 1.173,89
in virtù della fattura n. 00/04 e del contratto di appalto n. 2762 del 05.06.2001.

L'opponente, senza negare il contratto, eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché il pa-
gamento avrebbe dovuto essere richiesto alla Provincia di Avellino, cui era stata delegata la fin-
zione e i tondi relativi.

Si costituiva la ditta con comparsa nella quale controdeduceva la piena sussistenza della le-
gittimazione passiva e nel merito la fondatezza della pretesa. All'udienza del 11.12.2008 rite-

ANNO : 2009

R.G. n. 755/ 08

Cron. n. 178/09
SENTENZA

N° 306/09

REP. 115/09

**OGGETTO:
OPPOSIZIONE
A D. I. .**

Il Giudice di Pace Coordinatore
avv. Michele Del Grosso

15/05 2000 15:45 TEL 0035020100

AVV. FRANCESCO DE CICCO

004/000



GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R. G. N° 755 / 08

neudo la causa matura per la decisione, il giudice rinviava alla udienza del 05.02.009 per la precisazione delle conclusioni e discussione,

Non necessitando istruttoria, la causa all'udienza del 5 febbraio 2009 dopo la precisazione delle conclusioni e discussione è stata introitata a sentenza, concedendo 30 giorni per deposito di note.

MOTIVAZIONI

In ordine alla eccezione della legittimazione passiva della REGIONE, ritiene il giudice di rigettarla e tanto alla luce della documentazione esistente agli atti.

Invero, emerge dagli atti che :

1°) il contratto è stato stipato con la Regione Campania ;

In data 15 settembre 2004 è stato rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto a cura della Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino ; in cui tra l'altro viene evidenziato anche il credito vantato dall'impresa .

Al fine di evitare non è stato ammesso che l'impresa che avrebbe dovuto essere pagata

2°) la fattura è stata intestata alla Regione e dalla stessa parzialmente incassata, in assenza di conto di stazione;

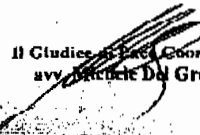
La lettera raccomandata n. r. del 19. 12. 2007 , ricevuta dalla Regione Campania, Settore Provinciale del Genio Civile in data 28 dicembre 2007, con cui la ditta Iulucci ha sollecitato il pagamento non ha avuto alcun riscontro.

3°) La Regione Campania asserisce di aver comunicato anche al ricorrente che il pagamento delle opere realizzate andava richiesto direttamente ed esclusivamente alla Provincia di Avellino, ma non fornisce la prova della ricezione della comunicazione.

4°) L'opera è di interesse regionale e l'appalto è stato svolto nell'interesse della Regione.

A corollario di quanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.

Lo stesso di giudizio segue la sua sentenza.

Il Giudice di Pace Coordinatore
avv.  De Cicco

15/05 2009 15:46 TEL 0825623166

AVV. FRANCESCO DE CICCO

005/006



GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

R. G. N° 755 / 08

P. Q. M.

Il Giudice di pace coordinatore avv. Michele Del Grosso, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, provvede:

1°) **RESPINGE** l'opposizione al D. I. n. 18/08, R. G. n. 10/08, e per l'effetto conferma lo stesso, mancandolo della clausola della definitiva esecutività;

2°) condanna la opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio in ragione di euro €. 500,00, di cui €. 30,00, per spese, €. 270,00 per diritti ed €. 200,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Cervinara, li 22 aprile 2009

Il Giudice di pace coordinatore
(Dr. Avv. Michele Del Grosso)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - CERVINARA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28-4-09
IL CANCELLIERE

15/05 2009 15:48 TEL 0825623166

AVV. FRANCESCO DE CICCIO

006/006

La presente copia, conforme al suo originale
ed in forma esecutiva, si rilascia a richiesta
dall'avv. De Ciccio

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere ad
esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero
di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti.

Cervinara 15 MAG. 2009

IL CANCELLIERE

(Giuseppina Setafo)



15/05 2009 15 44 TEL 0825623166

AVV. FRANCESCO DE CICCO

001/006

ce
19/10/08
Arr. Balletta

Avv. Francesco De Cicco
Atripalda (AV), Contrada Novesoldi, 6
Pannarano (BN) , Piazza D'Alessio n.1
Tel. e Fax 0825/623166 - cell. 339/ 6019739
e-mail: francescodecicco@katamail.com

- Messaggio fax -

DESTINATARIO : Avvocatura Regione Campania

ALL'ATTENZIONE : Avv. E. Balletta

Numero pagine incluse la presente

Num. Fax : 081/7963766

Avellino, 15.05.2009

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 0439921
Mitt.: DE CICCO FRANCESCO

del 20/05/2009 ore 10,46

Fascicolo : XXXV/1/1
Contenzioso Civile e Penale



**

OGGETTO:

inlucci/reg.campania - g.di pace di Cervinara - sent. 306/09

Egregia collega,
con il presente ti comunico la sentenza del giudice di pace di Cervinara
con i conteggi.
Saluti .

SORTA CAPITALE : € 1173,89
Int. 231/02 (dal 14.10.2004) : € 540,65
Totale : € 1714,49

Prestazioni	Spese	Diritti
Spese liquidate	86	
Diritti e onorari liquidati		840
posizione e archivio		39
Disamina		10
Accesso agli uffici		10
Richiesta di copie (per ogni copia)	7,08	10
Notifica del Titolo		10
Esame della relata		10
Consultazioni		39
Corrispondenza		39
Dattilografia e collazione		18
Ritiro fascicolo di parte		10
Formazione del fascicolo		10

Arr. Balletta
21/5/09
CCP
15/5/09
Arr. Balletta

15/05 2009 15:44 TEL 0825623168

AVV. FRANCESCO DE CICCIO

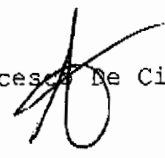
002/008

Totale	1045
12,5 % di 1045	130,625
Somma	1175,625
C.N.A. 2 % di 1175,625	23,5125
Somma	1199,138
I.V.A. 20 % su 1199,138	239,8275
Somma	1438,965
Spese Complessive	1532,045

**Oltre alle spese di notifica e s.e.o. , e con invito a
provvedere alla registrazione sia del decreto che della
sentenza, che sono escluse dal conteggio .**

Avellino, 15.05.2009

(Avv. Francesco De Ciccio)





cei
19/10/08

COPIA

AVVOCATO
FRANCESCO DE CICCO

Settore AA.GG. della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

26 MAR 2008

GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

5019 Aw

La Ditta Iuliucci Salvatore di Iuliucci Salvatore , con sede in Cervinara alla Via Variante, p.i. 00152940649 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco De Cicco con studio in Atripalda alla Contrada Novesoldi n.6 ed ivi elettivamente domiciliata giusta mandato segnato a margine del presente atto

Avv. Francesco De Cicco
Rappresentatemi e difendetemi in questa azione con ogni facoltà di legge incluse quelle di nominare procuratori e avvocati aggiunti e domiciliatari, effettuare chiamate in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere, conciliare riscuotere somme e quietanzare nelle mie veci, tutte avendo fin d'ora per rate e ferme. Vale il presente mandato anche per il giudizio di appello, sia per proporlo che per resistere, nonché per intimare precetto e promuovere procedure ingiuntive, esecutive, cautelari e concorsuali, come nei relativi giudizi di opposizione e convalida. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.13 D.lgs 196/2003 ed esprimo il mio consenso favorevole al trattamento dei dati riservati ai sensi della l.675/96 e ss.mod.
Eleggo domicilio presso il vs studio

- espone -

- Essa Va creditrice nei confronti della Regione Campania, nella persona del suo leg. Rapp.p.t., per la carica dom.ta in Napoli presso la sua sede in Via S. Lucia n. 81 , della somma di € 1173,89 iva compresa , oltre interessi , in virtù della fattura n. 09 del 14.10.2004 in seguito alla esecuzione di appalto pubblico e come altresì risulta dal certificato di regolare esecuzione quivi allegato. .
- Poichè vano è risultato ogni tentativo di riscossione nella via bonaria (vedi lettera racc.a.r. 124573435295 del 28.12.2007) è il caso del presente atto con il quale essa Ditta Iuliucci Salvatore di Iuliucci Salvatore , con sede in Cervinara alla Via Variante, come sopra rappresentata , difesa e domiciliata

IULIUCCI SALVATORE
MINISTRIE & STRADALE
Via Variante
Cervinara (AV) 82039
Codice Fiscale 00152940649

Per autentica

GRUPPO REGIONALE
AMMINISTRAZIONE
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI 27 MAR. 2008

- chiede -

19.2.2008

27 MAR. 2008

che V.S., visti gli artt. 633 e segg. c.p.c., voglia ingiungere alla Regione Campania, nella persona del suo leg. Rapp.p.t., per la carica dom.ta in Napoli presso la sua sede in Via S. Lucia n. 81 il pagamento della somma di € 1173,89 in favore della ricorrente oltre interessi legali e moratori ex art. 4 D.lgs 231/2002 nonché svalutazione monetaria fino al soddisfo, e spese di giudizio.

Documenti come da foliaro.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 115/2002 (ex legge 488/99) dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 1173,89 con contributo unificato pari a € 35,00 .

Avellino, 11 febbraio 2008.

Avv. Francesco De Cicco

U
n
n
di
pe
rin
il te
AV
zion
decr
Cerv

UFFICIO
ELENCO
OGGI



GIUDICE DI PACE DI CERVINARA

DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice di Pace coordinatore dott. avv. MICHELE DEL GROSSO, letto il ricorso che precede ed esaminati gli atti allegati, ritenuta la sua competenza, dichiara che per dar luogo al chiesto provvedimento sussistendone le condizioni di legge;

VISTI gli artt. 633, 641, e segg. c.p.c. ;

INGIUNGE

la Regione Campania nella persona del Garter e
materie sue legole rappresentante protetto
re, domiciliato per le carte in Napoli
penale me sede in via S. Lucia n. 81

di pagare al ricorrente la complessiva somma di €. 1.473,89

..... (ivi incluso spese protesto cambiario e C. R. pari ad €.)

oltre gli interessi dovuti di mora ex art. ⁴ D. Lgs. Del 9. 10. 2002, n. 231, con rivalutazio-
ne, ~~che~~ richiesti e ricorrenti, dal le dare alla fine al saldo, ed il tutto

nei limiti di competenza per valore del giudice adito, nonché le spese del presente proce-
dimento che liquida in complessivi € 426,00 di cui € 56,00

per spese, €. 245,00 per diritti, €. 125,00 per onorario, oltre

rimborso spese generali 12,5% ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge entro e non oltre

il termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto.

AVVERTE esso ingiunto che, entro il termine su indicato ha facoltà di proporre opposi-
zione avverso il presente decreto innanzi a questo Giudice e che, in mancanza, il presente
decreto diverrà esecutivo.

Cervinara li 05-03-2008

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
(Dott. Avv. Michele Del Grosso)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
CERVINARA
05-03-2008

So (57) is a *Real* *Avn* *Be* *Coco* *T*

Andy